

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITO DI FIRMA – RIMBORSO IVA (FIDEIUSSIONE BANCARIA)

Aggiornato al 04/12/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA IVA

Il credito di firma è un contratto con cui la Banca garantisce il pagamento di un debito di un Cliente nei confronti di un soggetto terzo.

Nei crediti di firma assumono rilievo le cd fideiussioni bancarie passive cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il credito di firma per rimborso IVA è un contratto con il quale la Banca su richiesta del Cliente rilascia fideiussione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria (beneficiario) a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restituzione del rimborso dei crediti IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con il credito di firma la Banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione garantita per conto del Cliente nell'ipotesi in cui questi sia inadempiente, a fronte della richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La fideiussione bancaria viene rilasciata utilizzando il modello redatto secondo le indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria come fornito dal Cliente.

Qualora la garanzia sia rilasciata a prima richiesta, essa comporta un impegno autonomo, indipendente ed astratto rispetto al titolo da cui trae origine l'obbligazione garantita.

Per tutta la durata della garanzia il Cliente si impegna a tenere aperto un rapporto di conto corrente sul quale la Banca è autorizzata a regolare tempo per tempo le somme dovute dal Cliente in relazione al credito di firma e per le cui condizioni economiche e contrattuali si rimanda al relativo Foglio Informativo.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi si segnalano:

- pagamento da parte della Banca di quanto dovuto dal Cliente (debitore principale) in caso di inadempimento di quest'ultimo; - obbligo di restituzione da parte del Cliente di quanto corrisposto dalla Banca a fronte dell'escussione, previa semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore;
- rischio di escussione arbitraria da parte del beneficiario, qualora la garanzia sia incondizionata e pagabile a prima richiesta, cioè il pagamento da parte della Banca avvenga a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione inerente al rapporto con il debitore principale e nonostante opposizione da parte di quest'ultimo;

- la riduzione dell'importo garantito o la restituzione anticipata della fideiussione bancaria non comportano la restituzione o la riduzione della commissione, salvo i casi di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali della Garanzia tra la Società/Banca e l'Agenzia delle Entrate (modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'IVA approvato dall'Agenzia delle Entrate);
- variazione delle condizioni economiche e contrattuali, ove consentito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

COMMISSIONI	
Commissione	0,50% mese o frazione di mese, con un minimo pari al 1,20% annuo, con liquidazione ed addebito in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione, applicata sull'importo massimo garantito per la durata convenzionale della garanzia richiesta

SPESE	
Spese di istruttoria	massimo 3,00% <i>una tantum</i> con addebito in via anticipata applicata sull'importo della garanzia rilasciata
Imposta di bollo	nella misura prevista per legge
Spese comunicazioni di trasparenza	Cartaceo: 1,50 EUR Digitale: 0,00 EUR

ALTRE CONDIZIONI	
Condizioni di accesso	apertura conto corrente, salvo deroga espressa

RECESSO, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Recesso dal contratto

È facoltà delle parti recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso, fermi restando gli obblighi assunti. La restituzione o liberazione anticipata o dichiarazione di inefficacia dalla garanzia equivalgono a recesso.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia.

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Commissione: importo che viene pagato alla Banca quale corrispettivo per la garanzia richiesta.

Durata convenzionale della garanzia: pari a 36 mesi dal rimborso (ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per il periodo indicato in premessa nel documento di fideiussione) maggiorata di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio della garanzia, quale data presunta di effettuazione del rimborso ai fini dell'applicazione della commissione.

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Garanzia a prima richiesta: la Banca in sede di escussione provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro il termine richiesto, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di eccezione o contestazione.

Spese di istruttoria: sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla Banca volte a determina le capacità di indebitamento del Cliente in relazione all'obbligazione garantita e ad istruire la pratica del fido.

Venezia – Mestre, 04/12/2020